

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO NAZIONALE LILT

Redatto a cura di

Prof. Avv. Federico Sorrentino, *Professore Emerito di Diritto Costituzionale Università di Roma “La Sapienza”*

Avv. Giulio Masotti, *Avvocato patrocinante dinanzi le Giurisdizioni Superiori, esperto in diritto sanitario e responsabilità medica*

Dott. Francesco Saverio Proia, *OIV della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori*

Dott. Pietro Quinto, *Componente dell’Osservatorio AGE.NA.S*

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO NAZIONALE LILT

TITOLO I COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 1

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono valide con la presenza di almeno due componenti.

Art. 2

In caso di assenza o di impedimento del Presidente assolve le funzioni il componente designato dal Ministero della Salute.

Art. 3

Le decisioni del Collegio devono essere assunte con il voto favorevole di almeno due componenti.

Art. 4

Il Collegio si esprime sugli argomenti di propria competenza durante le sedute appositamente convocate. Eventuali dichiarazioni dei singoli componenti, anche se facoltizzati a renderle durante le riunioni del CDN, non impegnano collegialmente l'Organo.

Art. 5

I Revisori forniscono, in particolare, al CDN la relazione riguardante gli argomenti di cui al comma 3 dell'art. 7 del vigente Statuto dell'Ente ed assolvono i compiti indicati nell'art. 2403 del Codice Civile ed ogni altra attività prevista dalla normativa vigente.

TITOLO II COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 6

Il collegio dei Probiviri si riunisce su indicazione del Presidente Nazionale, ovvero di altro membro del CDN per l'ipotesi di conflitto di interessi del Presidente Nazionale, in relazione alle materie di propria competenza ai sensi dell'articolo 12, comma 3 dello Statuto, nonché per esaminare ogni altra questione che possa essere sottoposta dagli altri Organi della LILT. Le istanze dirette al Collegio dei Probiviri vanno prodotte tramite l'inoltro alla Sede Centrale che cura l'istruttoria delle istanze stesse.

Art. 7

Il Collegio presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età, assume le proprie decisioni con la presenza di almeno due componenti.

Art. 8

La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di Consigliere Nazionale, di Coordinatore Regionale ovvero di Presidente di Associazione.

TITOLO III COORDINAMENTI REGIONALI

Art. 9 – Disciplina

I Coordinamenti Regionali della LILT sono disciplinati dallo Statuto, dal presente Regolamento, dalle direttive e dagli atti d'indirizzo dal CDN.

Art. 10 – Requisiti ed incompatibilità del Coordinatore Regionale

Può accedere alla nomina di Coordinatore Regionale chiunque rivesta la qualità di socio LILT in una delle Associazioni della Regione corrispondente che sia in possesso di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia.

Non può essere eletto Coordinatore Regionale chi abbia vincoli di coniugio, unione civile, convivenza more uxorio, parentela o affinità entro il secondo grado con chiunque rivesta cariche elettive all'interno delle Associazioni LILT aventi sede nell'ambito regionale di riferimento.

La carica di Coordinatore Regionale è incompatibile con le cariche proprie degli Organi Centrali della LILT di cui all'art. 5, lett. a), b), c) dello Statuto Nazionale e con qualsiasi altra Istituzione volontaristica ad indirizzo oncologico.

Art. 11 – Durata della carica

Il Coordinatore regionale dura in carica 5 anni ed è rinominabile.

L'incarico cessa alla scadenza naturale ovvero per le seguenti cause:

- a) decesso;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) perdita dei requisiti per la nomina.

La revoca è disposta dal CDN per motivi di incompatibilità con gli scopi e le attività istituzionali della LILT.

In ogni caso di cessazione anticipata dall'incarico, il CDN provvede autonomamente alla nomina di altro Coordinatore, comunque dotato dei requisiti per la nomina, che resta in carica per il periodo residuo non coperto dal Coordinatore sostituito.

Art. 12 - Funzionamento

Gli oneri finanziari per l'istituzione, il mantenimento ed il funzionamento della sede del Coordinamento Regionale trovano copertura attraverso il contributo pari ad € 1,00 annuo per ogni socio iscritto a ciascuna Associazione LILT che verrà versato all'Associazione Provinciale ove ha sede il Coordinatore Regionale.

Al predetto fine tutte le Associazioni Provinciali trasmettono l'aggiornamento semestrale dell'elenco soci anche al Coordinatore Regionale di riferimento.

Con i predetti proventi e con eventuali contributi, sovvenzioni ed oblazioni da parte di soggetti pubblici e privati, oltre che della stessa Sede Centrale LILT con obbligo di rendiconto, dovrà garantirsi da parte delle Associazioni Provinciali la copertura delle spese relative all'istituzione, al mantenimento ed al funzionamento della sede del Coordinamento della propria Regione di appartenenza.

Le spese periodiche fisse, quali in particolare i canoni di locazione, devono ottenere la loro autorizzazione dalla Sede Centrale prima della stipula del relativo contratto.

Art. 13 – Competenza

Al Coordinatore Regionale sono affidati i compiti indicati nello Statuto nonché gli ulteriori incarichi che all'atto della nomina, o successivamente, possono essere al medesimo espressamente delegati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La delega eventualmente conferita al Coordinatore Regionale dal CDN ha durata corrispondente alla carica del Coordinatore e può essere modificata nonché revocata in ogni momento per giustificati motivi.

Art. 14 - Rapporti con le Associazioni Provinciali/Metropolitane e con la Sede Centrale

Tutte le attività svolte sul territorio dalle Associazioni LILT e le iniziative dalle stesse adottate per le relative attività devono essere riferite dai rispettivi Presidenti o delegati al Coordinatore Regionale, affinché ne verifichi la coerenza con gli atti di indirizzo e con il Codice Etico della LILT. Dell'esito di tale verifica il Coordinatore Regionale riferisce alla Sede Centrale.

TITOLO IV ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

Art. 15

Le Associazioni Provinciali assumono forma giuridica associativa ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile. Sono strutture con un proprio patrimonio e godono di autonomia amministrativa e gestionale, entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.

L'istituzione e il funzionamento delle Associazioni provinciali sono soggetti ai principi contenuti nello Statuto e nel presente Regolamento ed operano secondo i criteri ivi stabiliti.

Art. 16

Le Associazioni devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:

1. esistenza di una compagine associativa di almeno 100 soci;
2. disponibilità di una sede funzionale autonoma, preferibilmente presso l'Associazione capoluogo di Regione;

3. disponibilità di risorse economiche sufficienti a far fronte alle esigenze di funzionamento;

Lo Statuto delle Associazioni deve prevedere:

- a) l'incompatibilità per i parenti ed affini entro il secondo grado di ricoprire contestualmente cariche sociali previste dallo statuto Associativo ed eventuali deroghe possono essere deliberate dal CDN sulla base di valide motivazioni;
- b) i presidenti delle Associazioni durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 17

L'atto costitutivo e lo statuto delle Associazioni assumono la forma corrispondente alla natura giuridica che la Associazione ha deliberato di assumere. Nell'atto costitutivo devono essere espressamente indicati gli estremi di autorizzazione della Sede Centrale delle LILT.

Gli schemi dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere previamente trasmessi alla Sede Centrale unitamente all'elenco soci.

Una copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere trasmessa al Coordinatore Regionale ed alla Sede Centrale.

Qualsiasi modifica all'atto costitutivo e allo statuto dovrà avvenire con le forme di cui ai precedenti commi.

Al fine di ricondurre le nomine degli organi dell'Ente e delle Associazioni in un unico arco temporale, le Associazioni provvedono al rinnovo delle cariche almeno tre mesi prima delle elezioni del CDN.

A tal fine la Sede Centrale della LILT – tenuto conto di quanto previsto in materia procedurale per il rinnovo degli Organi Nazionali – provvede in tempo utile a richiedere alle Associazioni di attivare le procedure per il rinnovo degli organi.

Il Consiglio Direttivo Provinciale/Metropolitano (di seguito CDP/CDM) provvede ad espletare tutti gli adempimenti entro i termini assegnati, rispettando il regolamento quadro emanato dal CDN, le modalità elettorali e convocando i soci riuniti in Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, dando quindi tempestiva comunicazione dei risultati finali alla Sede Centrale della LILT.

Qualora entro i tempi stabiliti il CDP non provveda al riguardo, il Presidente Nazionale nomina direttamente un delegato straordinario della Associazione LILT conformemente alla previsione di cui all'art. 20, comma 2, dello Statuto Nazionale.

Art. 17 bis

Il CDN è competente in ordine al riconoscimento e alla sua eventuale revoca delle Associazioni locali in base all'art.7, 2° c., lett. B dello Statuto. Tali provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente Nazionale, previa deliberazione del CDN.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo di cui all'art. 21 dello Statuto, alla prima seduta dopo le elezioni, nomina al suo interno il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente.

Ogni Consigliere membro del Consiglio Direttivo decade dalla carica se non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio.

Per la nomina del Consigliere sostituto, si procede con lo scorrimento della lista dei non eletti e, in caso di incapienza della lista, si convoca l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consigliere.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE

Art. 19

I CDP/CDM in scadenza al momento dell'emanazione del presente Regolamento o in tempi successivi, provvedono tempestivamente ad avviare le procedure per il rinnovo del mandato elettivo che avrà comunque termine entro i tempi sopra previsti dall'art. 17.

Le Associazioni, già costituite alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, adegueranno i propri Statuti al nuovo Statuto Nazionale approvato con D.M. del 18/4/2024.

IL PRESIDENTE
Prof. Francesco Schittulli

Avv. Federico Sorrentino

Dott. Francesco Saverio Proia

Avv. Giulio Masotti

Dott. Pietro Quinto

Copia conforme all'originale, agli atti dell'Ente